



COMUNE DI BARLETTA

*Medaglia D'oro al Valore Militare e al Merito Civile
Città della Disfida*

Disposizioni per regolamentare ed uniformare agli altri Comuni della Provincia di Barletta Andria Trani l'orario di interruzione delle emissioni sonore e della somministrazione di bevande alcoliche nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico spettacolo (ex art. 80 TULPS) durante il periodo estivo. Limitazione oraria per la somministrazione di bevande alcoliche negli store H 24

IL SINDACO

Premesso che il fenomeno della c.d. "movida", nel corso della stagione estiva, è determinante per animare i centri storici ed i litorali delle città costiere contribuendo in tal modo ad incrementare le attività turistiche e ricettive del territorio;

Ritenuto che tale fenomeno necessita di una adeguata regolamentazione non solo nell'ambito comunale ma in modo coordinato con altri Comuni della Provincia di Barletta Andria Trani al fine di evitare che si verifichino, in orario notturno, spostamenti di massa di giovani alla guida di veicoli intenti a raggiungere località ove si protraggono fino a tarda notte gli orari di apertura dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico spettacolo;

Rilevato che tale movimentazione di massa è per lo più caratterizzata da giovani utenti che frequentano discoteche e pubblici esercizi ove la clientela è allietata con musica diffusa ad volume e che sovente, come si evince dai controlli effettuati dalle Forze di Polizia, sono rinvenuti alla guida di veicoli sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o in stato di ebbrezza, determinando in tal modo un grave pregiudizio per la sicurezza della circolazione stradale;

Rilevato altresì che la c.d. *movida*, ove non adeguatamente regolamentata contemperando le esigenze dei titolari di attività ricettive e quelle della popolazione residente in località turistiche, in particolare nei giorni di fine settimana, determina tensioni ed effetti collaterali quali il disturbo alla quiete pubblica, il decadimento del decoro urbano conseguente all'abbandono per strada di bottiglie e contenitori vuoti di bevande, oltre ad elevare la probabilità che avvengano sinistri stradali con epilogo a volte tragico;

Rilevato che anche nella città di Barletta si registra un elevato consumo di bevande alcoliche assunte da avventori di giovane età che, in orario serale e notturno, si approvvigionano presso i distributori automatici H 24, determinando spesso assembramenti i cui schiamazzi arrecano molestie a coloro che risiedono nelle immediate vicinanze di tale tipologia di esercizi commerciali;

Atteso che le suddette problematiche sono state oggetto di confronto nel corso di più incontri promossi da S.E il Prefetto e svolti presso la sede della Prefettura di Barletta Andria Trani nel corso di riunioni dei Comitati Provinciali dell'Ordine e Sicurezza Pubblica a cui hanno partecipato il Presidente della Provincia Barletta Andria Trani, i Sindaci del territorio ed i rappresentanti di tutte le Forze di Polizia;

Rilevato che nel corso di tali riunioni, oltre ad evidenziarsi la necessità di sensibilizzare i cittadini delle comunità locali al fine di condividere, a partire dai giovani, i valori della civile convivenza e del rispetto dei beni della comunità, è stata prospettata da diversi Sindaci, con l'unanime consenso e disponibilità in tal senso da parte dei rappresentanti delle Forze di Polizia, l'esigenza di effettuare mirati controlli presso i pubblici esercizi, al fine di verificare, tra l'altro, se coloro che effettuano attività di intrattenimento, siano



COMUNE DI BARLETTA

*Medaglia D'oro al Valore Militare e al Merito Civile
Città della Disfida*

muniti delle prescritte autorizzazioni ed in modo specifico, per i locali di pubblico spettacolo, della licenza di pubblica sicurezza rilasciata ai sensi dell'art 80 del TULPS;

Atteso che nel corso di tali riunioni del C.P.O.S.P., tra le possibili soluzioni finalizzate a mitigare gli effetti deleteri della *movida*, è stata individuata, di comune intesa, la possibilità di regolamentare in maniera uniforme durante il periodo estivo, gli orari di interruzione delle emissioni sonore e di somministrazione di bevande alcoliche negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico spettacolo (ex art 80 TULPS), esaminandone, anche con le associazioni di categoria invitate al tavolo, le problematiche discusse e le eventuali conseguenze;

Preso atto che tutti i partecipanti alle riunioni del C.P.O.S.P. hanno condiviso la necessità di limitare gli orari di somministrazione di bevande alcoliche negli *store* con distributori automatici H 24, nonché nelle aree di servizio delle strade statali e provinciali, in considerazione del fatto che spesso i più giovani, ovvero coloro che hanno minore disponibilità economica, si riforniscono in tale tipologia di esercizi di bevande alcoliche e, in conseguenza della loro assunzione, si rendono autori di episodi di disturbo alla quiete pubblica, di risse per strada e di condotte che arrecano molestie ai cittadini;

Rilevato che, a conclusione di tali incontri e delle intese raggiunte tra i partecipanti, S.E. il Prefetto ha invitato tutti i Sindaci della Provincia BT ad adottare specifiche ordinanze ai sensi dell'art 50 del D.lgs 267/2000 dispositive delle limitazioni orarie delle emissioni sonore e di somministrazione di bevande alcoliche in tutti i pubblici esercizi e locali di pubblico spettacolo (ex art 80 Tulps) secondo il seguente prospetto:

- Titolari di licenza di pubblico spettacolo ex art 80 T.U.L.P.S
Da lunedì a giovedì interruzione delle emissioni sonore e di somministrazione di bevande alcoliche alle ore 02,30 del giorno successivo
Da venerdì a domenica, festivi e prefestivi compresi, interruzione delle emissioni sonore e di somministrazione di bevande alcoliche alle ore 03,30 del giorno successivo
- Titolari di altri esercizi pubblici
Da lunedì a giovedì interruzione delle emissioni sonore e di somministrazione di bevande alcoliche alle ore 01,00
Da venerdì a domenica, festivi e prefestivi compresi, interruzione delle emissioni sonore e di somministrazione di bevande alcoliche alle ore 02,00 del giorno successivo
- Titolari di attività commerciali e pubblici esercizi che effettuano vendita con distributori automatici H 24 e di aree di servizio su strade statali e provinciali
Divieto di vendita di bevande alcoliche nel territorio comunale a partire dalle ore 22,00 fino alle 07,00 del giorno successivo

Preso atto che nelle riunioni tenutesi in Prefettura si è altresì convenuto che le suddette limitazioni orarie saranno adottate dai singoli Comuni della Provincia BT in via sperimentale per la corrente stagione estiva e le sopra indicate limitazioni orarie devono intendersi come limite massimo per l'interruzione delle emissioni sonore e di somministrazione delle bevande alcoliche nell'ambito dei territori di ciascun Comune, ferma restando la possibilità che, in relazione a specifiche esigenze su base locale, i Sindaci nell'ambito dei loro poteri, quali Autorità Locali di P.S., possano adottare limiti orari più restrittivi;



COMUNE DI BARLETTA

*Medaglia D'oro al Valore Militare e al Merito Civile
Città della Disfida*

Preso altresì atto che i controlli di tali prescrizioni orarie saranno pianificate con una attività coordinata tra i Corpi delle Polizie Locali dei singoli comuni della Provincia BT con altre Forze di Polizia;

Visti gli artt 7 bis e 50 del D.lgs 267/2000;

Visto il Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana approvato con DCC n. 32 del 07.05.2021;

Fatta salva l'applicazione delle norme previste dalla Legge n. 447/1995 in materia di inquinamento acustico e dall'art 14 ter della Legge 125 del 30.03.2001 nonché dell'art 689 del c.p. per la somministrazione di bevande alcoliche a minori e dell'art 659 del c.p. disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone

ORDINA

Sulla scorta delle intese condivise tra S.E. il Prefetto unitamente a tutti i rappresentanti degli Enti territoriali della Provincia BT, nonché dei vertici delle Forze di Polizia che hanno partecipato alle riunioni del Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica (C.P.O.S.P.) nei giorni 28.05.2024, 18.06.2024 e 03.07.2024, di disporre nell'ambito territoriale del Comune di Barletta nel corso della stagione estiva 2024 le seguenti limitazioni orarie per la diffusione di emissioni sonore e per la somministrazione di bevande alcoliche in tutti i pubblici esercizi e locali di pubblico spettacolo (ex art 80 Tulps) secondo il seguente prospetto:

- Titolari di licenza di pubblico spettacolo ex art. 80 T.U.L.P.S
Da lunedì a giovedì interruzione delle emissioni sonore e di somministrazione di bevande alcoliche alle ore 02,30 del giorno successivo
Da venerdì a domenica, festivi e prefestivi compresi, interruzione delle emissioni sonore e di somministrazione di bevande alcoliche alle ore 03,30 del giorno successivo
- Titolari di altri esercizi pubblici
Da lunedì a giovedì interruzione delle emissioni sonore e di somministrazione di bevande alcoliche alle ore 01,00 del giorno successivo;
Da venerdì a domenica, festivi e prefestivi compresi, interruzione delle emissioni sonore e di somministrazione di bevande alcoliche alle ore 02,00 del giorno successivo
- Titolari di attività commerciali e pubblici esercizi che effettuano vendita con distributori automatici H 24 e di aree di servizio su strade statali e provinciali
Divieto di vendita di bevande alcoliche nel territorio comunale a partire dalle ore 22,00 fino alle 07,00 del giorno successivo

Le medesime limitazioni orarie previste per i pubblici esercizi con riferimento alla diffusione della musica si applicano anche per feste svolte nel corso della stagione estiva in luoghi privati.

La presente ordinanza sarà attuata solo per la stagione estiva 2024, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sino al **30.09.2024**; a seguito di tale termine finale la disciplina delle emissioni sonore all'interno ed in aree esterne ai pubblici esercizi trova la sua disciplina nelle prescrizioni Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana approvato con DCC n. 32 del 07.05.2021.

I trasgressori di quanto previsto dalla presente ordinanza sono puniti mediante l'applicazione della sanzione



COMUNE DI BARLETTA

*Medaglia D'oro al Valore Militare e al Merito Civile
Città della Disfida*

pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 così come previsto dall'art 7 bis del D.lgs 267/2000 per le violazioni di ordinanze sindacali (ad eccezione della violazione dell'obbligo della sospensione delle emissioni sonore per la quale è prevista la sanzione di € 300,00 quale sanzione minima così come previsto dalla delibera di Giunta Comunale n. 153 del 04.08.2016), fatti salvi i casi di violazioni previste da norme legislative e/o regolamentari, e/o da regolamenti e disposizioni comunali che prevedano sanzioni pecuniarie e accessorie diverse.

L'organo competente a irrorare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 L. 24 novembre 1981 n. 689.

MANDA la presente ORDINANZA alle Associazioni di categoria affinché ne possano divulgare la notizia.

MANDA altresì, a S.E. il Prefetto, alla Questura della Provincia di Barletta – Andria – Trani, al Comando P.L., al Comando Carabinieri, al Commissariato di P.S. e al Comando della G.d.F. per il dovuto controllo. La presente viene affissa all'Albo Pretorio per 30 giorni.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR Puglia territorialmente competente entro 60 giorni dalla data della sua adozione o in alternativa il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale

IL SINDACO

Dot. Cosimo Damiano Cannito